



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Snam Rete Gas S.p.A.  
snamretegas@pec.snamretegas.it

e, p.c. Commissione tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
ctva@pec.minambiente.it

**OGGETTO: [ID\_VIP: 4083] Metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550 (22”), DP 64 bar – Tronco: Cerro Tanaro-Revignano. Variante per il rifacimento dell’attraversamento ferroviario FR39.1 Linea Torino-Genova – DN 550 (22”), DP 64 bar. Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Comunicazione esito valutazione.**

Con nota del 13.04.2018, acquisita al prot. n. 8890/DVA del 17.04.2018, codesta società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto alla scrivente Direzione una valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di rifacimento dell’attraversamento ferroviario FR39.1 Linea Torino-Genova del metanodotto esistente Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550 (22”), DP 64 bar, tratto Cerro Tanaro-Revignano, trasmettendo a tal fine gli elementi informativi tramite apposita lista di controllo predisposta ai sensi del decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104*” corredata da elaborati tecnici.

Al riguardo si comunica che, sulla base degli elementi informativi forniti da codesta Società, come meglio illustrato nell’allegata nota tecnica predisposta dalla competente Divisione II di questa Direzione generale, per la proposta progettuale in argomento non è possibile escludere a priori potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente in particolare sulle zone forestali e in quelle di importanza archeologica nella fase di realizzazione delle opere in assenza di una specifica valutazione sulla base di dati conoscitivi di dettaglio inerenti sia alle attività da porre in essere estese anche alle attività per il recupero/intasamento del tratto di metanodotto da dismettere, sia alle specifiche caratteristiche dell’ambiente interferito.

Sulla base di tutto quanto precede, pertanto, si comunica che gli interventi di cui trattasi, essendo riconducibili a quelli dell’Allegato II-*bis*) punto 2h) alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., “*modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi*”, necessitano di una verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

ID Utente: 11406

ID Documento: DVA-D2-II-11406\_2018-0145

Data stesura: 31/05/2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.

Ufficio: DVA-D2-II

Data: 31/05/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.

Ufficio: DVA-D2

Data: 31/05/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che legge per conoscenza si segnala che la documentazione oggetto della presente valutazione preliminare è disponibile sull'applicativo "GEMMA – Gestione fascicoli VIA VAS – ID\_VIP 4083".

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

*Allegato: nota tecnica Div. II*

**Metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550 (22”).**  
**Tronco: Cerro Tanaro – Revignano. Variante: Rifacimento attraversamento ferroviario**  
**FR39.1 Linea Torino-Genova – DN 550 (22”), DP 64 bar.**  
**Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

-----

**NOTA TECNICA**

**Oggetto della richiesta di valutazione preliminare**

Con istanza del 13.04.2018, acquisita al prot. n. 8890/DVA del 17.04.2018, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto l’espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di rifacimento dell’attraversamento ferroviario FR39.1 Linea Torino-Genova del metanodotto esistente Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550 (22”), DP 64 bar, tratto Cerro Tanaro-Revignano.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare è stata trasmessa la lista di controllo con allegati vari, la quale risulta predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104*”.

**Analisi e valutazioni**

In base agli elementi informativi forniti dalla società proponente, si riassumono di seguito gli elementi significativi della proposta progettuale con particolare riguardo agli aspetti ambientali.

Il metanodotto esistente Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550 (22”) è caratterizzato da una lunghezza complessiva di circa 98 km; nella lista di controllo, la società non riporta alcuna informazione circa l’eventuale svolgimento di procedure di valutazioni ambientale inerenti al progetto esistente.

Nel tratto del metanodotto che attraversa i territori comunali di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito, la società riferisce che “*si rende necessaria la realizzazione di una variante del metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550, per ricollocare un tratto del gasdotto, transitante in un’area territorialmente caratterizzata da fenomeni geologici che causano un significativo movimento di frana lungo il tracciato del gasdotto*”.

Le opere previste nel progetto di variante consistono sinteticamente in quanto segue:

- realizzazione di una variante del tracciato esistente del metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550 (22”), DP 64 bar, di circa 3,7 km di lunghezza;
- rifacimento dell’attraversamento ferroviario FR39.1 – Linea Torino-Genova DN 550 (22”), DP 64 bar, in variante a quello esistente oggetto di dismissione;
- realizzazione di un nuovo impianto PIL (Punti di Intercettazione di Linea) sul Met. Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550 (22”), DP 64 bar;
- recupero/intasamento del tratto di metanodotto da dismettere di circa 2 km di lunghezza;
- dismissione degli impianti esistenti lungo il tratto di metanodotto da dismettere.

**Metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550 (22”).**

**Tronco: Cerro Tanaro – Revignano. Variante: Rifacimento attraversamento ferroviario  
FR39.1 Linea Torino-Genova – DN 550 (22”), DP 64 bar.**

**Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

-----

Le opere in variante interessano i territori dei Comuni di Dusino San Michele e di San Paolo Solbrito, entrambi in Provincia di Asti, Regione Piemonte.

Il nuovo tracciato previsto nel progetto di variante, dopo lo stacco dalla condotta esistente in corrispondenza dell’impianto PIL n. 4500190/39, si sviluppa in direzione nord-est su di un versante a bassa pendenza fino ad interessare una superficie boscata che viene oltrepassata parzialmente mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC) per circa 0,70 km. Successivamente la condotta si sviluppa verso ovest fino al raggiungimento della linea ferroviaria Torino-Genova, la quale viene attraversata anch’essa mediante tecnologia *trenchless*, utilizzando in questo caso il *microtunnelling*. Superata la linea ferroviaria il tracciato si sviluppa verso sud fino al raggiungimento del punto di ricollegamento con il tracciato originario del metanodotto in prossimità dell’impianto PIDI (Punto di Intercettazione di Derivazione Importante) n. 4500190/42. Per quanto riguarda il tratto di metanodotto da dismettere non risulta chiaramente definita, nella documentazione pervenuta, la parte oggetto di recupero e quella oggetto di intasamento. Anche un tratto di circa 0,73 km di condotta da dismettere interferisce direttamente con aree boscate. In fase di cantiere è previsto l’utilizzo di strade di accesso provvisorie e di accesso all’impianto di nuova realizzazione, le quali interessano anch’esse aree boscate.

Il nuovo tracciato del metanodotto e le strade temporanee di accesso alla pista lavori interessano aree tutelate, ai sensi dell’art.142 del D.lgs n. 42/2004, lettera *c*) (fiumi, torrenti, corsi d’acqua e relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna), e lettera *g*) (territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento). Il tracciato in particolare attraversa diverse tipologie forestali, le quali, nonostante l’utilizzo per alcuni tratti di tecnologie *trenchless* (TOC, *microtunnelling*), subiscono comunque una interferenza diretta dalla realizzazione delle opere in variante, con particolare riguardo alla fase di cantiere. Anche un tratto del metanodotto da dismettere interferisce direttamente con aree boscate tutelate ai sensi dell’art. 142 del succitato D.lgs. n. 42/2004. Alcuni tratti del nuovo tracciato e di quello da dismettere interessano aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923, nonché a pericolosità idraulica e geomorfologica di cui al vigente PAI.

La società riferisce inoltre che “*considerando la vicinanza delle opere in progetto di variante a 3 geositi archeologici... sussistono buone probabilità che vengano alla luce evidenze fossili, anche in giacitura secondaria, negli scavi per la posa della nuova tubazione, per le opere accessorie. Inoltre, sussiste la possibile interferenza, in due punti, tra il tracciato e la viabilità antica (via de Plano e via Fulvia), sebbene siano modeste le attestazioni archeologiche.*”

Il progetto non interessa alcuna area protetta e i siti della rete Natura 2000 più vicini all’area di intervento sono a una distanza superiore a 10 km.

I lavori prevedono, inoltre, la movimentazione di terre e rocce da scavo, associata sia alla costruzione del tracciato in variante, sia alla rimozione delle condotte del tratto da dismettere, le quali saranno riutilizzate nel medesimo sito, ad eccezione del materiale proveniente dai tratti realizzati con tecnologia *trenchless* e con attraversamenti con tubo di protezione, di cui è previsto lo smaltimento nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti.

**Metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550 (22”).**  
**Tronco: Cerro Tanaro – Revignano. Variante: Rifacimento attraversamento ferroviario**  
**FR39.1 Linea Torino-Genova – DN 550 (22”), DP 64 bar.**  
**Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

-----

## **Conclusioni**

Per quanto sopra evidenziato, sulla base di quanto rappresentato dal proponente, considerate l’ubicazione dell’intervento, che in alcuni tratti interferisce direttamente e indirettamente con aree boscate, fasce fluviali e aree di importanza archeologica, nonché le lavorazioni previste per la realizzazione dello stesso, che prevedono scavi sia a cielo aperto sia con tecnologia *trenchless* (TOC, *microtunnelling*), si ritiene non sia possibile escludere a priori potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente e in particolare sulle zone forestali e in quelle di importanza archeologica nella fase di realizzazione delle opere in assenza di una specifica valutazione sulla base di dati conoscitivi di dettaglio inerenti sia alle attività da porre in essere anche per il recupero/intasamento del tratto di metanodotto da dismettere, sia alle specifiche caratteristiche dell’ambiente interferito.

Al riguardo a titolo non esaustivo si evidenzia che occorre che venga effettuata una valutazione specifica che tenga conto della disposizione delle aree di cantiere, in particolare per la realizzazione dei tratti di attraversamento con tecnologia *trenchless*, delle fasi e dei periodi di esecuzione delle opere sia per la realizzazione del nuovo tracciato, sia per il recupero/intasamento di quello esistente, nonché delle interferenze con i vincoli presenti nell’area connessi al D.lgs. n. 42/2004, al RD 3267/23 e al PAI.

Sulla base di tutto quanto precede, pertanto, si ritiene che gli interventi di cui trattasi, essendo riconducibili a quelli dell’Allegato II-*bis*) punto 2h) alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., *“modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi,* necessitano di una verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..